

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*

Sostituire l'articolo del disegno di legge di conversione con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127

All'articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» sono sostituite con le seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino».

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4.»

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «Per le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, le province autonome».

Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» sono sostituite con le seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».

Al capoverso «Art. 9-septies», comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.».

All'articolo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alla carenza» sono sostituite con le seguenti: «al mancato possesso»;

b) le parole: «e non sono dovuti» sono sostituite con le seguenti: «. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti».

Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e ai giudici popolari».

All'articolo 3

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 2, dopo la parola "formazione" sono inserite le seguenti: ", anche in qualità di discendenti,".

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» sono sostituite con le seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino».

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.».

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.".

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 6, dopo le parole: «Per i giorni di assenza ingiustificata» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo».

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, le parole: «rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» sono sostituite con le seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al».

Al comma 1, capoverso «art. 9-septies», comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.».

Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» sono sostituite con le seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-octies, è inserito il seguente:

«Art 9-novies.

(Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa)

1. Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID- 19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-*quinquies*, commi 7 e 8, e 9-*septies*, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.».

Articolo 3-ter

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale)

1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6, e all'articolo 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.

Art. 3-quater.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n.126 agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a 4 ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1 sono previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro».

All'articolo 4

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale» con le seguenti: «da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».

Al comma 2, capoverso 9-quater, sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021», con le seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,».

Al comma 2, capoverso «9-quinquies», sostituire le parole: «del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-quater» con le seguenti: «del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis

(Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-COVID-19 nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione contro il Covid-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse, umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

All'articolo 5

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

All'articolo 6

Al comma 1, le parole: «al “Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale” di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti)

1. Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche.»

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

Coord. 1

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 9-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Commissione nazionale per la società e la borsa» sono sostituite con le seguenti: «Commissione nazionale per le società e la borsa»;

- b) al comma 4, le parole: «verifica sul rispetto» sono sostituite con le seguenti: «verifica del rispetto»;
- c) al comma 5, le parole: «tali controlli» sono sostituite con le seguenti: «i controlli»;
- d) al comma 7, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite con le seguenti: «commi 1 e 2»;
- e) al comma 13, le parole: «al comma 1,» sono sostituite con le seguenti: «al comma 1».

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 9-sexies, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: «militari,» è sostituita con le seguenti parole: «militari nonché»;
- b) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
- c) al comma 4, le parole: «commi 1 e 6,» sono sostituite con le seguenti: «commi 1 e 6» e le parole: «commi 2 e 3,» sono sostituite con le seguenti: «commi 2 e 3»;
- d) al comma 5:
 - 1) al primo periodo, le parole: «I responsabili» sono sostituite con le seguenti: «Il responsabile» e le parole: «sono tenuti» con le seguenti: «è tenuto»;
 - 2) al secondo periodo, le parole: «comma 5,» sono sostituite con le seguenti: «comma 5».

All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole: «verifica sul rispetto» sono sostituite con le seguenti: «verifica del rispetto»;
- b) al comma 5, le parole: «al comma 1, definiscono» sono sostituite con le seguenti: «al comma 1 definiscono» e le parole: «tali controlli» con le seguenti: «i controlli»;
- c) al comma 8, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite con le seguenti: «commi 1 e 2».

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «prezzo calmierato,» sono sostituite con le seguenti: «prezzo calmierato»;
- b) al comma 2, capoverso 9-quater, le parole: «di contenimento» sono sostituite con le seguenti: «occorrenti per il contenimento»;
- c) al comma 3, le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto» sono sostituite con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto».

All'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), capoverso c-bis), dopo la parola: «guarigione» sono inserite le seguenti: «da COVID-19»;
- b) alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: «alla lettera c-bis)» sono sostituite con le seguenti: «al comma 2, lettera c-bis)».

All'articolo 6, comma 1, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite con le seguenti: «alla società Sport e Salute» e le parole: «emergenza COVID-19» con le seguenti: «emergenza da COVID-19,».

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «pari a 3 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «, pari a 3 milioni di euro»;
- b) la rubrica è sostituita con la seguente: «Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19».

All'articolo 8, comma 1, le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite con le seguenti: «Comitato tecnico-scientifico».

Relazione tecnica

Articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5.

La disposizione aggiunge la previsione secondo cui le amministrazioni pubbliche forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle modalità organizzative adottate per le verifiche della certificazione verde COVID-19. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le informazioni vengono effettuate dagli uffici del personale e da quelli adibiti ai rapporti con le rappresentanze sindacali presenti presso ciascuna amministrazione utilizzando i beni strumentali ed il personale presenti a legislazione vigente, si tratta, infatti, di flussi informativi costanti e che avvengono già per altre tipologie di comunicazione attraverso i canali abituali, quali corrispondenza elettronica o affissione di avvisi nelle bacheche dei posti di lavoro (sia quelle virtuali, disponibili già sulle intranet istituzionali, sia quelle affisse nelle sedi di servizio).

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 5.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3.

Atteso che la modifica, che incide anche sull'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, riveste natura ordinamentale, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8.

La modifica, che incide anche l'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 9, ha carattere di mero coordinamento formale. Pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 5.

La disposizione prevede interventi di semplificazione e di razionalizzazione e permette di esonerare i lavoratori pubblici dai controlli da parte dei datori, qualora richiedano di consegnare copia della propria certificazione verde COVID-19. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta di una misura di carattere meramente organizzativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La consegna volontaria della certificazione verde COVID-19, da parte dei lavoratori, potrà avvenire presso gli uffici competenti (quelli del personale) che potranno razionalizzare le attività di controllo sulla base del numero delle certificazioni ricevute, e dunque mediante con l'utilizzo di beni strumentali e del personale già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 2.

La disposizione, al comma 1 del presente articolo, modifica, al capoverso «Art. 9-sexies», il comma 2, sostituendo le parole «alla carenza» con «al mancato possesso» e le parole «e non sono dovuti» con «per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti», modificando conseguentemente anche l'articolo 3, comma 1 capoverso «Art. 9-septies», comma 6. Tale intervento ha natura ordinamentale, in quanto tende a precisare meglio quanto stabilito al comma 2, dirimendo dubbi interpretativi in relazione all'assenza dall'ufficio dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei magistrati degli uffici giudiziari.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», comma 4.

La disposizione estende anche ai giudici popolari, che espletano le loro funzioni giudiziarie presso le corti di assise e le corti di assise di appello al pari dei magistrati ordinari e di quelli onorari, l'obbligo del *green pass*, a motivo delle mansioni espletate. Gli stessi, pertanto, saranno soggetti all'applicazione dei commi 1 e 6 dell'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto-legge – per quanto riguarda l'obbligo vaccinale e le conseguenze sanzionatorie in caso di accesso ai locali giudiziari senza certificazione – mentre le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 9-sexies saranno applicate in quanto compatibili attesa la peculiarità dell'incarico svolto dai medesimi, parificato all'esercizio di funzioni pubbliche elettive.

Articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 2.

L'articolo 3, del D.L. 127/2021, capoverso "art.9-septies", comma 2 prevede, per i lavoratori del settore privato, il possesso e l'obbligo di esibizione del *green pass* per l'accesso ai luoghi in cui viene svolta l'attività di lavoro, formazione o volontariato.

La disposizione inserisce un'ulteriore specifica alla tipologia di attività di lavoro svolta, prevedendo anche il caso in cui la formazione venga fruita e non esercitata. In ragione dell'ambito applicativo di riferimento, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 4.

La disposizione prevede che la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è in capo all'utilizzatore nel caso di lavoratori somministrati.

La disposizione ha carattere ordinamentale pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 3, comma 1, capoverso "Art. 9-septies", comma 5.

La disposizione prevede la possibilità per il lavoratore di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 per essere esonerati dal controllo per tutta la durata della validità.

La disposizione ha carattere ordinamentale pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7.

L'articolo 3, del D.L. 127/2021, capoverso "art.9-septies", comma 7 prevede, per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la sospensione del lavoratore da parte del datore di lavoro, senza corresponsione di retribuzione né di altro compenso o emolumento, per la durata pari a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. La disposizione prevede che i giorni siano lavorativi e l'eliminazione del vincolo del rinnovo fino al 31 dicembre 2021. Per i casi indicati dalla norma, ovvero lavoratori assunti a termine, in sostituzione di lavoratori assenti limitata alle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto (art.2, commi 28 e 29, della legge n. 92/2012), non trova applicazione la contribuzione addizionale Naspi, così come non trova applicazione l'aumento

del contributo nel caso dei rinnovi. La disposizione ha quindi carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3-bis.

La disposizione non comporta oneri avendo carattere procedurale.

Articolo 3-ter.

Si dispone specificamente per gli operatori volontari del servizio civile universale che prestano servizio presso gli enti pubblici o privati accreditati, l'applicazione, secondo l'ambito di appartenenza, della vigente disciplina per i lavoratori pubblici e privati di cui, rispettivamente, all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente provvedimento.

Alla norma non si ascrivono nuovi né maggiori oneri finanziari. Con il fine di chiarire aspetti tecnici e procedurali recati dalla nuova disposizione, nonché offrire orientamento e indicazioni agli enti e agli operatori interessati, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 3-quater

La norma proposta prevede per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, fino al termine dello stato di emergenza, la non applicabilità delle incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per le attività svolte al di fuori dell'orario di servizio, per un monte ore non superiore a 4 ore settimanali. Si tratta pertanto di una norma meramente ordinamentale dalla quale non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 4, comma 2, capoverso 9-quater.

La disposizione in esame corregge l'erroneo riferimento normativo contenuto nell'articolo 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di certificazione medica rilasciata ai soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione, in favore dei quali è prevista l'esecuzione di test antigenici rapidi gratuiti. La disposizione riveste natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-ter. La disposizione apporta una modifica di carattere meramente redazionale, invertendo l'ordine delle parole. Attesa la natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 2, capoverso «9-quinquies». La disposizione in questione specifica che il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è funzionale al ristoro del mancato guadagno subito dalle farmacie e dalle strutture sanitarie per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Attesa la natura ordinamentale della modifica, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4-bis.

La disposizione introduce la facoltà per i datori di lavoro pubblici e privati, di promuovere campagne di informazione sull'importanza della vaccinazione per il contrasto della diffusione del Sars-Cov-2. Per tale attività i datori di lavoro privati si avvalgono del medico competente ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008. Dal momento che la disposizione esplicita al comma 2 che le amministrazioni pubbliche provvedono a tale attività senza nuovi o maggiori costi, essa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 1.

La disposizione in esame apporta una modifica di carattere redazionale, eliminando la ripetizione presente nel testo normativo.

Attesa la natura ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6.

La misura si rende necessaria in quanto il fondo di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato istituito per far fronte all'emergenza epidemiologica e prevedeva interventi fino al 31 dicembre 2021. Il fondo che si propone in sostituzione, invece, è volto al potenziamento dell'attività sportiva di base per tutte le fasce di età, anche attraverso il coinvolgimento degli Organismi sportivi e delle Associazioni e società sportive per il rilancio dell'attività sportiva. In tal modo i fondi residui saranno destinati all'attività di base ed è volto a sostenere la ripresa del sistema sportivo per tutto il 2022. La norma non prevede oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

Articolo 8-bis.

La misura riveste carattere ordinamentale. L'obiettivo è quello di prevedere lo stesso regime relativo all'esenzione dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per gli studenti che frequentano le attività didattiche a scuola, anche nello svolgimento di attività quali le "matinée scolastiche in orario curriculare" indicate nella proposta emendativa. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10-bis.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.